Premio Mattei per la cooperazione culturale

Edizione 2026

FAQ

(aggiornate al 10 settembre 2026)

Le FAQ costituiscono chiarimenti ai fini della corretta interpretazione dell'Avviso pubblico "Premio Mattei per la cooperazione culturale" (Edizione 2026). In caso di contrasto prevale comunque il testo dell'Avviso pubblico.

Le FAQ sono ordinate e numerate in ordine progressivo di arrivo.

Le FAQ sono di norma riportate così come pervenute, ma possono essere state suscettibili di riformulazione, anonimizzazione o sintesi qualora sia necessario garantire la privacy del richiedente o assicurare una maggiore chiarezza del quesito posto all'Amministrazione.

1. **L'Avviso pubblico si rivolge prioritariamente ad artisti/collettivi o è aperto anche ad istituzioni, come le Università?**

 Le tipologie di soggetti che possono presentare la candidatura sono individuate dall'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico. La lettera c) prevede espressamente che le *"persone giuridiche"*, tra cui le *"istituzioni pubbliche e private"*, possano presentare la propria candidatura. Pertanto, considerato che le Università sono da inquadrare in questa fattispecie, esse sono soggetti titolati alla candidatura. Non è invece prevista alcuna priorità in ragione della tipologia del soggetto richiedente (es. artisti o collettivi).

2. **Nel testo dell'Avviso pubblico non sono specificate le spese ammissibili. Potreste chiarire le tipologie di spesa e se ci sono eventuali massimali o costi standard (ad esempio, la percentuale di spese generali)?**

 Come disposto dall'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico le spese ammissibili a contributo sono *"le sole spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*. Il comma 4 dello stesso articolo specifica le spese che non sono ammesse a contributo. Sarà pertanto cura del candidato fare in modo che il quadro economico e le relative spese siano conformi con quanto disposto dall'Avviso pubblico, anche in relazione con lo specifico progetto proposto. Per quanto riguarda limiti specifici su massimali o costi standard, l'Avviso pubblico non dispone puntualmente nel merito. Anche in questo caso il quadro economico e le relative spese saranno valutati in relazione allo specifico progetto

proposto. È pertanto responsabilità del candidato fare in modo che le spese sostenute per cui si richiede il contributo siano conformi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, con il quadro economico e con la proposta progettuale.

3. **Sono ammessi costi di personale interno? Eventuali costi di personale come devono poi essere dimostrati in fase di rendicontazione?**

 L'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico dispone che sono ammesse a contributo *"le sole spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*. L'ammissibilità dei costi di personale "interno" (con contratto di lavoro subordinato) è legata al rispetto del nesso di causalità e utilità diretta. Ne consegue che la spesa può essere considerata ammissibile solo se riferibile alle attività progettuali in modo univoco e quantificabile. La spesa dovrà pertanto essere dimostrata attraverso la produzione di un ordine di servizio (o equivalente), un prospetto di calcolo del costo orario lordo, un report delle attività relativo alle ore/giornate di lavoro effettivamente svolte e addebitate al progetto, nonché il documento attestante l'avvenuto pagamento e il versamento degli oneri fiscali e previdenziali. Tale documentazione dovrà riportare il CUP, a pena di inammissibilità. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettere a) e d), sono comunque escluse le spese di gestione ordinaria del soggetto vincitore e le spese relative a rimborsi a forfait.

4. **Considerato che i progetti devono terminare entro il 15 ottobre 2027, quando è prevista la pubblicazione/comunicazione dell'esito dei risultati?**

 Non è prevista una data di pubblicazione. Come disposto dall'art. 7, commi 7 e seguenti, la pubblicazione delle graduatorie avverrà all'esito delle procedure di valutazione e l'assegnazione del Premio sarà effettuata con decreto del Ministro della cultura.

5. **L'articolo 5 indica che ogni soggetto proponente può presentare una sola candidatura tra tutte le sezioni. Questo vale anche per un ateneo dove potrebbero esserci più ricercatori/gruppi di ricerca che lavorano su tematiche diverse?**

 Ogni soggetto giuridico di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico può presentare una sola domanda, come disposto dall'art. 5, comma 1. Pertanto, l'Ateneo, in quanto soggetto giuridico, non può presentare più di una candidatura.

6. **Una società a responsabilità limitata può presentare la candidatura?**

 Una società a responsabilità limitata può presentare la candidatura se, oltre a rispettare tutti gli altri requisiti di cui all'Avviso pubblico, risulta costituita, ai sensi della normativa

vigente, senza scopo di lucro, come ad esempio nel caso delle srl con la qualifica di Impresa sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

7. **Con riguardo alla tipologia di premio "Cultura in viaggio", che prevede la circuitazione di un progetto espositivo fotografico in Italia, è possibile realizzare tali opere in occasione dell'accettazione della candidatura piuttosto che attingere da un archivio dal quale risulterebbero soggetti relativamente pertinenti rispetto agli obiettivi del Premio?**

 Come disposto dall'art. 3, comma 2, lettera a), numero 6, dell'Avviso pubblico la categoria *"Cultura in viaggio"* è specificamente destinata alla circuitazione di un progetto espositivo *"che sia stato già realizzato in Africa"*. Pertanto, le opere non possono essere realizzate *ex novo* in occasione dell'accettazione della candidatura.

8. **Con riguardo al "Premio Mattei Accademia", è ammissibile un progetto di formazione e scambio professionale sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, connesso anche a contenuti artistici e al restauro di opere d'arte?**

 Il "Premio Mattei Accademia" è finalizzato alla *"realizzazione di programmi di formazione con scambi culturali e artistici tra Italia e Africa"*, senza porre limiti specifici ai relativi contenuti. Tuttavia, gli ambiti progettuali devono necessariamente essere compatibili con quelli individuati dall'Avviso pubblico, all'art. 2, comma 1: *"tutte le forme di rappresentazione artistica, tra cui le arti visive e i nuovi media, le arti performative e applicate, la produzione audiovisiva, il patrimonio musicale, la letteratura, garantendo la rappresentatività dell'intero spettro creativo contemporaneo"*. Si evidenzia, inoltre, che, più in generale – come specificato all'art. 1 dell'Avviso pubblico – le finalità del Premio Mattei sono riferite alla valorizzazione e non tanto alla conservazione del patrimonio culturale. Ne consegue che il progetto candidato al "Premio Mattei Accademia" non può essere totalmente incentrato sul restauro di opere d'arte. Tale ultima tipologia di attività può comunque essere ammissibile qualora accessoria rispetto alle finalità di cooperazione culturale e valorizzazione del patrimonio culturale e agli ambiti di intervento, come individuati dal citato art. 2, comma 1, dell'Avviso pubblico.

9. **In occasione di una significativa ricorrenza storica, un ente locale intende realizzare un programma di iniziative culturali dedicato a una figura di rilievo legata al continente africano. Il progetto comprende una mostra documentaria, attività scientifiche e divulgative, materiali audiovisivi, prestiti da istituzioni culturali e museali, nonché ulteriori azioni di valorizzazione del patrimonio culturale. Un progetto di tale natura può essere considerato coerente con le finalità del Premio Mattei per la cooperazione culturale e pertanto ammissibile alla candidatura?**

La puntuale verifica dell'ammissibilità di una specifica proposta progettuale può essere effettuata esclusivamente a seguito della presentazione della candidatura e della relativa istruttoria, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico. In linea generale, la coerenza di un progetto con le finalità del Premio Mattei deve essere valutata alla luce degli obiettivi, dei requisiti e dei criteri indicati nell'Avviso. Pertanto, le attività progettuali devono contribuire in modo chiaro e significativo al rafforzamento della cooperazione culturale con i Paesi africani e al perseguimento delle finalità dell'iniziativa. L'Amministrazione non può esprimere valutazioni preventive sull'ammissibilità o sul merito di singole proposte prima della presentazione formale della candidatura.

10. **Con riguardo alla categoria di premio "Cultura in viaggio", che prevede la circuitazione di un progetto espositivo fotografico in Italia, è stato individuato un quantitativo specifico di foto da produrre? Possono essere proposti diversi tagli di foto dalle aeree alle statiche di dettaglio e grandangolari?**

 La categoria "Cultura in viaggio" non prevede un quantitativo specifico di foto da produrre né i tagli o la tipologia delle foto. L'unica specifica condizione dettata dall'Avviso per questa categoria di premio è che il progetto espositivo da circuitare in Italia sia già stato realizzato in Africa.

11. **Con riguardo alla erogazione del Premio, il vincitore è obbligato a provvedere alla richiesta di un anticipo, con contestuale fideiussione, oppure può decidere di ricevere il premio totale alla conclusione del progetto?**

 L'anticipazione e l'acconto intermedio di cui all'art. 10 dell'Avviso pubblico rappresentano una modalità di erogazione a disposizione del beneficiario e sono infatti erogabili previa specifica richiesta del vincitore. Pertanto, è possibile non fare ricorso all'anticipazione e all'acconto, per poi richiedere il contributo spettante in sede di saldo finale, fermi restando tutti gli obblighi a carico del vincitore previsti dall'Avviso pubblico.

12. **Qualora il referente del collettivo sia una persona fisica titolare anche di partita IVA individuale in regime forfettario per attività artistica/culturale, il contributo viene erogato alla persona fisica in qualità di beneficiario oppure deve essere gestito nell'ambito della sua attività con partita IVA? In particolare, è possibile chiarire se il contributo percepito dal referente concorra o meno ai ricavi/compensi rilevanti ai fini delle soglie previste per il regime forfettario e se l'erogazione sia soggetta a specifici adempimenti fiscali, ritenute o certificazioni da parte dell'Amministrazione?**

 In base all'art. 4, commi 7 e 8, dell'Avviso pubblico, il soggetto proponente assume la qualifica formale di beneficiario del contributo ed è l'unico referente responsabile verso

l'Amministrazione per l'attuazione del progetto, l'accensione della garanzia fideiussoria (art. 11) e tutti gli adempimenti contabili e di rendicontazione (artt. 9 e 10). Il contributo economico concesso è finalizzato alla copertura delle spese direttamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili (art. 10, commi 2 e 3). Trattandosi di un contributo pubblico erogato a fronte di un programma di spesa rendicontato e non di un corrispettivo per una prestazione di servizi resa all'Amministrazione, l'erogazione del contributo non è soggetta ad emissione di fattura elettronica, bensì viene disposta a favore della persona fisica referente beneficiaria sulla base di quanto disposto dall'art. 10.

La circostanza che il soggetto proponente sia persona fisica titolare di partita IVA individuale non impone né presuppone che il contributo transiti come ricavo o compenso della propria attività professionale individuale. I contributi a rendicontazione erogati al soggetto proponente per la copertura di costi di progetto non costituiscono, infatti, corrispettivi di prestazioni professionali e non concorrono alla determinazione del limite dei ricavi/compensi previsto per la permanenza nel regime forfettario (di cui alla legge 190/2014, art. 1, commi 54-89), purché mantengano la loro natura di provvista destinata esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali.

13. **Sono ammissibili e rendicontabili tra le spese di progetto i compensi per attività artistiche, formative, di direzione artistica, coordinamento, produzione o organizzazione effettivamente svolte dal soggetto proponente/referente e dagli altri componenti del collettivo, purché direttamente riferibili al progetto, regolarmente documentate e pagate con modalità tracciabili?**

 Qualora il soggetto proponente (o altri componenti del collettivo) svolga direttamente prestazioni professionali remunerate a valere sul budget di progetto, tali compensi dovranno essere debitamente previsti nel quadro economico approvato e fatturati e quietanzati con tracciabilità e indicazione del CUP, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso pubblico.

14. **Considerata l'esclusione delle "spese di gestione ordinaria e di funzionamento del soggetto vincitore", chiediamo se siano invece ammissibili i costi specificamente ed esclusivamente sostenuti per la realizzazione del progetto, quali project management, coordinamento internazionale, produzione, amministrazione e rendicontazione del progetto, quando siano chiaramente individuabili, documentabili e non riconducibili alla gestione ordinaria del beneficiario?**

 Sì, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico, sono ammesse le spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali, debitamente previste nel quadro economico approvato e documentate in fase di rendicontazione e nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso pubblico.

15. **Per la gestione e rendicontazione del contributo è richiesta l'apertura o l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al progetto? In caso affermativo, sono ammissibili i relativi costi bancari? Sono inoltre ammissibili i costi direttamente connessi alla fideiussione richiesta per l'anticipazione del 50%?**

 No, non è richiesto l'utilizzo di un conto corrente dedicato. Per quanto riguarda le spese relative alla fideiussione, si specifica che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, queste non sono annoverabili tra quelle *"direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*.

16. **Con quali modalità possono essere riconosciute e rendicontate le spese e i compensi relativi alle attività svolte dal partner africano e da suoi artisti/operatori nell'ambito del progetto?**

 Le spese relative agli eventuali compensi per le attività svolte dal partner africano o da suoi collaboratori, per essere riconosciute ammissibili, sono soggette alle disposizioni generali previste dall'art. 10 dell'Avviso pubblico. Gli importi riconosciuti ed erogati al partner africano o ai suoi collaboratori devono comunque essere conformi a quanto stabilito nell'accordo di partnership di cui all'art. 4, comma 5, e al quadro economico approvato.

17. **Ai fini dell'art. 4, comma 3, lett. d), si chiede di chiarire cosa si intenda per "ultimo anno solare" e se un soggetto beneficiario del Premio Mattei in un'annualità possa presentare candidatura in una successiva edizione per un nuovo progetto o per una nuova fase evolutiva dello stesso programma di cooperazione, purché riferita ad attività, partecipanti e costi differenti rispetto a quelli già finanziati.**

 Per "ultimo anno solare" si intendono i 365 giorni precedenti alla data di presentazione della candidatura. Per quanto riguarda la partecipazione a successive edizioni del Premio Mattei, questa sarà regolata dai relativi Avvisi pubblici.

18. **È prevista una data, anche approssimativa, di pubblicazione delle graduatorie dei vincitori?**

 No, non è prevista una data di pubblicazione. Come disposto dall'art. 7, commi 7 e seguenti, la pubblicazione avverrà all'esito delle procedure di valutazione e l'assegnazione del Premio sarà effettuata con decreto del Ministro della cultura.

19. **È ammessa la partecipazione di Comuni come enti pubblici senza scopo di lucro? Nel caso di risposta affermativa, chi compila la domanda deve selezionare "Rappresentante di persona giuridica"?**

 Come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c), dell'Avviso pubblico, è ammessa la partecipazione al Premio delle persone giuridiche pubbliche. I Comuni, quali enti pubblici territoriali, sono per loro natura privi di scopo di lucro e, pertanto, possono presentare candidatura. Se la domanda sarà presentata dal rappresentante legale, sulla piattaforma dovrà essere selezionata l'opzione "Legale Rappresentante"; se la domanda sarà presentata da un suo delegato, munito dei necessari poteri, dovrà essere selezionata l'opzione "Delegato".